



REGOLAMENTO COMUNALE PER IL DECORO DELLA CITTÀ

(approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 8 aprile 2019
esecutivo dal 19 aprile 2019)

INDICE

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 – Finalità del regolamento**
- Art. 2 – Definizioni**
- Art. 3 - Ambito di applicazione**
- Art. 4 - Ordinanze Sindacali e ordini verbali**

TITOLO II

CURA DEL PATRIMONIO PUBBLICO

- Art. 5 - Comportamenti contrari alla decenza ed al decoro urbano**
- Art. 6 – Raccolta dei rifiuti**
- Art. 7 – Imbrattamento causato da animali**
- Art. 8 – Parchi e giardini**

TITOLO III

USO DEL SUOLO PUBBLICO E LAVORI STRADALI DI MODESTA ENTITÀ'

- Art. 9 - Suolo pubblico e suo uso**
- Art. 10 - Manutenzione di aree di pubblico transito**
- Art. 11 - Lavori stradali di modesta entità**

TITOLO IV
CURA DEL PATRIMONIO PRIVATO

- Art. 12 - Manutenzione dei fabbricati e delle aree non edificate**
- Art. 13 - Pulizia di anditi, vetrine, negozi ed ingressi**
- Art. 14 - Ornamento dei fabbricati**
- Art. 15 - Insegne, mezzi pubblicitari, targhe, tende da sole e simili**
- Art. 16 - Festoni e luminarie**
- Art. 17 - Affissioni, manifesti e scritte sul patrimonio pubblico e privato**
- Art. 18 - Cura delle aree verdi private**
- Art. 19 - Sgombero della neve e formazioni di ghiaccio**

TITOLO V
SANZIONI E NORME FINALI

- Art. 20 - Accertamento delle violazioni e sistema sanzionatorio**
- Art. 21 - Pagamento immediato**
- Art. 22 - Abrogazioni**
- Art. 23 - Rinvio a norme sopravvenute**
- Art. 24 - Entrata in vigore**

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Finalità del regolamento

1. Il presente Regolamento ha ad oggetto la tutela del decoro urbano della città di Morbegno.
2. Tutelare il decoro urbano ha la finalità di assicurare due beni primari della comunità locale: l'ambiente e la buona convivenza sociale, garantendo così la piena fruibilità di entrambi da parte di ogni cittadino e non solo.
3. Promuovere la tutela dell'ambiente in cui viviamo significa prescrivere divieti ed imporre obblighi in un'ottica di collaborazione e partecipazione responsabile da parte di tutti.
4. Portare in evidenza e adeguare, all'interno di un unico regolamento, anche disposizioni già esistenti contribuisce a una maggiore consapevolezza di obblighi e divieti.

Art. 2 – Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si deve intendere:
 - a) decoro urbano: il rispetto della dignità dello spazio urbano, soprattutto nelle sue parti di uso collettivo, corrispondente alla responsabilità civile e morale del singolo cittadino nei confronti della collettività;
 - b) suolo pubblico: aree ed i relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio od al patrimonio indisponibile del Comune, nonché, a titolo di equiparazione, le aree di proprietà privata sulle quali risulti regolarmente costituita, nei modi di legge, una servitù di uso pubblico nonché ogni altra area di qualunque natura destinata, anche temporaneamente, ad uso pubblico;
 - c) patrimonio pubblico: inteso come aree pubbliche, anche verdi, edifici pubblici, monumenti e beni artistici, sia culturali che religiosi, arredo urbano e arredo posto all'interno di aree verdi;
 - d) arredo urbano: insieme di oggetti, manufatti e dispositivi necessari alle esigenze di fruizione, decoro e attrattività dello spazio pubblico urbano. Tale insieme si riferisce a titolo esemplificativo, a: panchine, tavoli, fontane, elementi artistici, fioriere, portarifiuti, semafori, pannelli informativi, cartelli stradali, targhe, paracarri, dissuasori, lampioni, ecc.;
 - e) rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;
 - f) responsabile del servizio: il soggetto individuato dal regolamento sui servizi e uffici;
 - g) D.Lgs 267/2000: Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i.;

- h) regolamento comunale sui rifiuti: Regolamento per la disciplina dei servizi di ritiro, raccolta e smaltimento dei rifiuti e per l'applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti solidi urbani e assimilati, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 69 in data 29.11.2004 e s.m.i.;
- i) Codice della Strada: Nuovo Codice della Strada, approvato con D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i.;
- a) regolamento edilizio: Nuovo Regolamento Edilizio, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 in data 26.09.2012;
- b) P.G.T.: Piano di Governo del Territorio, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 in data 08/05/2009 e s.m.i.;
- c) regolamento sui dehors: Nuovo regolamento comunale disciplinante i dehors, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 in data 12/10/2015 e s.m.i.;
- d) regolamento C.O.S.A.P.: regolamento per la concessione di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione del C.O.S.A.P., approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 in data 25.01.1999 e s.m.i.;
- e) regolamento sulla pubblicità: Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Comunale Pubblicità e Pubbliche Affissioni, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 in data 23.05.1994 e s.m.i.;
- f) N.T.: Norme Tecniche del Piano di Governo del Territorio, approvate con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 in data 08/05/2009 e s.m.i.;
- g) regolamento comunale sul procedimento sanzionatorio: il regolamento approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 in data 27.11.2003;
- h) regolamento comunale di polizia urbana: regolamento approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 in data 22.09.1954 e s.m.i..

Art. 3 - Ambito d'applicazione

1. Il presente regolamento è efficace in tutti gli spazi e nelle aree di natura pubblica, in quelle private gravate da servitù di pubblico passaggio o in ogni modo aperte al pubblico, nei luoghi dedicati al culto e alla memoria dei defunti, per le facciate e i manufatti esterni di edifici la cui stabilità ed il decoro necessitano di protezione, degli impianti in genere d'uso comune, delle aree private quando obblighi e limitazioni a carico dei proprietari siano connessi a ragioni di tutela del decoro urbano e dell'ambiente, nei confronti delle attività private aventi rilevanza pubblica sempre nei limiti dei principi dell'ordinamento giuridico.

Art. 4 - Ordinanze Sindacali e ordini verbali

1. Il Sindaco ed i Responsabili dei servizi ai sensi dell'articolo 107 del D.Lgs 267/2000, nelle materie e nei settori di loro competenza, possono emanare ordinanze e disposizioni di carattere generale e particolare che eventualmente occorressero sia per l'applicazione di talune norme del presente Regolamento sia per far fronte a circostanze speciali e per determinati luoghi le quali si rendessero temporaneamente necessarie in materia di polizia urbana.
2. Oltre a leggi, regolamenti e ordinanze che disciplinano la polizia urbana e le materie affini, si debbono osservare le disposizioni e gli ordini, anche verbali, dati sul posto dagli ufficiali e dagli agenti di polizia locale (e di polizia giudiziaria) per circostanze straordinarie ed urgenti.

Titolo II

CURA DEL PATRIMONIO PUBBLICO

Art. 5 - Comportamenti contrari alla decenza ed al decoro urbano

1. Fatto salvo quanto previsto dalle norme penali e civili vigenti, è vietato:
 - a. gettare rifiuti, anche di piccolissime dimensioni, quali anche scontrini, fazzoletti di carta e gomme da masticare, sul suolo, nelle acque, nelle caditoie e negli scarichi;
 - b. abbandonare mozziconi dei prodotti da fumo sul suolo, nelle acque e negli scarichi;
 - c. otturare gli scarichi pubblici, immettervi oggetti che possano essere causa di intasamento, nonché introdurre spazzature nelle caditoie destinate allo scolo delle acque;
 - d. utilizzare l'acqua delle fontanelle pubbliche per uso che non sia strettamente potabile e attingerne con tubi o altri espedienti, lavare biancheria, panni e simili;
 - e. lavare e effettuare riparazioni della più svariata natura, oltre che lo svolgimento di qualsiasi tipo di attività artigianale in genere nei luoghi pubblici o aperti al pubblico; sono consentite le attività di piccolissima entità o quelle determinate da forza maggiore;
 - f. scuotere, spolverare e battere sul suolo pubblico dai balconi e dalle finestre prospicienti le vie e le piazze pubbliche, tappeti, stuoie, stracci, panni, materassi, biancheria o altro;
 - g. circolare privi d'abiti, a torso nudo, e/o scalzi. Nei parchi e nelle aree verdi è consentito girare o sostare a torso e/o piedi nudi, salvo esplicito divieto;
 - h. dare da mangiare ai gatti selvatici salvo attuare misure idonee a impedire l'insudiciamento del suolo. In ogni caso il soggetto che intende nutrire i gatti randagi ha l'obbligo di mantenere costantemente pulito il suolo pubblico;
 - i. somministrare o abbandonare cibo per i piccioni o colombi;

- j. soddisfare naturali esigenze che possano offendere la pubblica decenza;
 - k. gettare nelle fontane e vasche pubbliche pietre, detriti e qualsiasi materia solida o liquida;
 - l. spostare le panchine dalla loro collocazione, così come rastrelliere, cassonetti, dissuasori di sosta e velocità, attrezzature ed elementi d'arredo urbano in genere;
 - m. modificare, spostare, rimuovere o rendere comunque inutilizzabili gli arredi urbani e gli elementi della viabilità in genere e, in particolare, le panchine, le rastrelliere, i dissuasori di sosta e di velocità e tutte le attrezzature;
 - n. introdurre elementi di arredo urbano se non specificatamente autorizzati;
 - o. modificare, spostare, rimuovere o rendere illeggibili le targhe con la denominazione delle vie o i cartelli segnaletici;
 - p. effettuare qualsiasi specie di campeggio e/o attendamento anche rudimentale, al di fuori delle aree appositamente attrezzate sotto il profilo igienico sanitario;
 - q. effettuare lo scarico delle acque chiare e luride dai serbatoi di recupero dei veicoli attrezzati, in transito o durante la sosta nel territorio del Comune, al di fuori delle aree appositamente adibite.
2. La violazione alle norme di cui al presente articolo lettera da a. a i. comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 50,00 a € 150,00.
 3. La violazione alle norme di cui al presente articolo lettera da j. a q. comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 100,00 a € 300,00.
 4. Ai trasgressori, oltre alla sanzione amministrativa, è fatto carico di provvedere, a proprie spese, all'immediata nettezza del suolo o di qualunque altro manufatto pubblico ed al completo ripristino dei luoghi o cose.

Art. 6 - Raccolta dei rifiuti

1. Fatto salvo quanto previsto dal vigente dal regolamento comunale sui rifiuti:
 - a. è vietato porre o lasciare in luoghi pubblici, od aperti al pubblico, pattumiere, recipienti e sacchi contenenti rifiuti domestici, assimilati agli urbani o comunque immondizie;
 - b. nelle zone del territorio dove è previsto il sistema di raccolta porta a porta, i sacchi andranno collocati sul ciglio della strada, in corrispondenza degli ingressi degli edifici e, laddove presenti, sugli sguinci degli stessi accessi, dopo le ore 19:00 del giorno antecedente il loro ritiro e prima delle ore 06:00 del giorno del ritiro, secondo il calendario vigente;
 - c. nelle zone del territorio comunale ove è previsto il sistema di raccolta dei rifiuti tramite cassonetti o altri contenitori, è vietato abbandonare sacchi dell'immondizia così come qualsiasi altro materiale all'esterno dei cassonetti o dei contenitori stessi;

- d. i rifiuti devono essere raccolti in maniera differenziata, così come previsto dal regolamento comunale sui rifiuti e i sacchi dell'immondizia devono essere ben chiusi in modo da impedire il contatto con animali o insetti e provocare esalazioni;
 - e. i rifiuti vegetali provenienti dall'attività di manutenzione delle aree a verde private devono essere conferiti presso il centro di raccolta con le modalità stabilite dal regolamento comunale sui rifiuti;
 - f. all'interno dei cestini porta rifiuti può essere depositato solo il rifiuto di ridotte dimensioni;
 - g. è vietato incenerire qualsiasi tipo di rifiuto.
2. La violazione dei precetti di cui al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa come da tabella:

comma	Sanzione
comma 1 lettera a) – qualora si tratta di rifiuti non ingombranti	da € 100,00 a € 300,00
comma 1 lettera a) – qualora si tratta di rifiuti ingombranti	da € 150,00 a € 450,00
comma 1 lettera b)	da € 50,00 a € 150,00
comma 1 lettera c)	da € 100,00 a € 300,00
comma 1 lettera d)	da € 50,00 a € 150,00
comma 1 lettera e)	da € 50,00 a € 150,00
comma 1 lettera f)	da € 100,00 a € 300,00
comma 1 lettera g)	da € 100,00 a € 300,00

3. Ai trasgressori, oltre alla sanzione amministrativa, è fatto carico di provvedere, a proprie spese, all'immediata nettezza del suolo pubblico o di qualunque altro manufatto pubblico ed al completo ripristino dei luoghi o cose.

Art. 7 - Imbrattamento causato da animali

1. I proprietari o i detentori a qualsiasi titolo dei cani, hanno l'obbligo di raccogliere gli escrementi prodotti dagli stessi sul suolo pubblico, in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e di decoro del luogo.
2. L'obbligo di cui al presente articolo sussiste per qualsiasi area pubblica o di uso pubblico (via, piazza, giardino o altro) dell'intero territorio comunale, comprese le aree di sguinzagliamento per cani.
3. I proprietari e/o detentori di cani che si trovino su area pubblica o di uso pubblico hanno l'obbligo di essere muniti di apposita paletta o sacchetto o altro idoneo strumento per una igienica raccolta o rimozione degli escrementi prodotti da questi ultimi e di usarli all'occorrenza, così da ripristinare l'igiene

del luogo. Questa norma non si applica agli animali per guida ai non vedenti o accompagnatori di portatori di handicap e da essi accompagnati.

4. Gli escrementi raccolti vanno introdotti in idonei involucri o sacchetti chiusi e, nel caso, riposti nei cestini portarifiuti.
5. Fuori dai casi di cui al comma 3, è fatto obbligo, per coloro che conducono animali sul suolo pubblico, di tenere idonei strumenti per il pronto recupero degli escrementi prodotti da questi ultimi e di usarli all'occorrenza.
6. Ai trasgressori, oltre alla sanzione amministrativa, è fatto carico di provvedere all'immediata nettezza del suolo pubblico.
7. La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 100,00 a € 300,00.

Art. 8 – Parchi e giardini

1. Nei giardini e nei parchi pubblici è vietato:

- a. percorrere la parte riservata ai pedoni con veicoli di qualsiasi genere, eccettuate le carrozzelle per bambini e per malati e portatori di handicap, le biciclette ed i veicoli giocattolo per bambini, comunque sempre in maniera tale da non arrecare molestia agli ospiti;
- b. camminare sugli spazi erbosi e cogliere fiori, quando espressamente vietato;
- c. tagliare erbe, guastare o smuovere gli avvisi scritti, danneggiare in qualsiasi modo pavimenti, prati, fiori, alberi, arbusti e siepi;
- d. rompere o smuovere paletti di sostegno, fili di ferro e qualsiasi altro oggetto posto a riparo di piante, boschetti e tappeti erbosi;
- e. utilizzare attrezzature e impianti destinati al gioco dei bambini in maniera impropria e quando si sia superato il limite d'età stabilito per l'uso degli stessi;
- f. accedere ai giardini pubblici, o ad altro luogo aperto al pubblico, ovvero alle aree destinate al gioco o ad attività sportive, oltre l'orario stabilito e indicato dagli appositi cartelli;
- g. molestare la fauna esistente in parchi o aree verdi;
- h. guastare o smuovere i sedili o le panche, sedersi sugli schienali delle panchine ed appoggiare i piedi sul piano delle stesse, dormire o restare sdraiati impedendo l'utilizzo ad altre persone;
- i. introdurre qualsiasi veicolo a motore, anche se spinto a mano, ad eccezione dei mezzi autorizzati per la conduzione degli impianti pubblici, delle forze di polizia, dei mezzi di soccorso;
- j. tenere manifestazioni e spettacoli, salvo autorizzazione del competente ufficio comunale.

2. La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 100,00 ad € 300,00.

Titolo III
USO DEL SUOLO PUBBLICO
E LAVORI STRADALI DI MODESTA ENTITÀ

Art. 9 – Uso del suolo pubblico

1. Fatto salvo quanto previsto dal Codice della Strada per la sede stradale, è proibita qualunque alterazione o occupazione delle aree pubbliche e degli spazi sopra o sottostanti, senza il permesso scritto dei competenti uffici comunali.
2. Le abusive occupazioni del suolo pubblico, fatte salve le sanzioni previste dalla legge e dai regolamenti, dovranno essere immediatamente rimosse a cura del trasgressore. In caso di inadempienza da parte di quest'ultimo, le occupazioni abusive sono rimosse con ordinanza del responsabile del servizio.
3. Le spese relative alla rimozione sono a carico del trasgressore e dell'obbligato in solido.
4. La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 150,00 ad € 450,00.

Art. 10 - Manutenzione di aree di pubblico transito

1. Qualunque guasto o rottura che si verifichi alla pavimentazione, alle griglie, ai telai dei portici o ai marciapiedi di proprietà privata soggetta a servitù di pubblico passaggio ovvero aperta al pubblico, deve essere prontamente riparato a cura e spese del proprietario, il quale deve comunque provvedere ad apporre adeguate avvisi e protezioni a tutela dell'incolumità delle persone.
2. La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 100,00 ad € 300,00.

Art. 11 - Lavori stradali di modesta entità

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 9 del presente Regolamento, per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche in occasione di lavori stradali di modesta entità in termini di dimensione e/o durata, in luogo della richiesta di concessione è ammessa la segnalazione come da modello predisposto dal competente ufficio comunale e con le modalità in esso contenute.
2. La violazione alle prescrizioni riconducibili alla segnalazione di cui al comma comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 150,00 ad € 450,00.

Titolo IV

CURA DEI PATRIMONIO PRIVATO

Art. 12 - Manutenzione dei fabbricati e delle aree non edificate

1. Salvo quanto previsto dal vigente Codice della Strada e dal regolamento edilizio:
 - a) i proprietari dei caseggiati sono tenuti a provvedere alla decorosa manutenzione ed alla pulizia delle porte delle case e dei negozi, delle serrande, dei serramenti, delle tende esterne, dell'androne e delle scale, delle inferriate, delle recinzioni e di ogni altra cosa sottoposta alla pubblica vista;
 - b) i proprietari di manufatti o aree confinanti con aree pubbliche o aperte al pubblico devono curare che gli stessi o le recinzioni delle aree medesime a delimitazione della proprietà privata, se esistenti, siano prive di sporgenze acuminate o taglienti o di fili spinati;
 - c) i proprietari o i locatari o i concessionari di edifici devono provvedere alla pulizia ed alla manutenzione delle aree adibite a cortile o comunque non edificate;
 - d) i proprietari delle aree e degli edifici dismessi e/o abbandonati devono provvedere alla rimozione di rifiuti e sterpaglie e a inibirne l'accesso abusivo mediante la collocazione di ripari decorosi;
 - e) i proprietari o gli amministratori hanno altresì l'obbligo di provvedere ai restauri dell'intonaco ogni volta che ne sia riconosciuta la necessità da parte del competente ufficio comunale sotto l'osservanza delle norme del vigente regolamento edilizio;
 - f) i proprietari di immobili devono provvedere alla chiusura di accessi a parti dell'edificio, in particolare abbaini e soffitte, che vengono utilizzati dai volatili per la nidificazione;
 - g) nelle aree visibili dallo spazio pubblico è vietato il collocamento o il deposito di qualsiasi cosa che possa nuocere al decoro della città e che possa costituire pericolo per la collettività;
 - h) i proprietari degli edifici devono provvedere alla manutenzione e al buon funzionamento dei tubi di scarico delle acque in modo da evitare qualsiasi intasamento degli scarichi pubblici o la dispersione sul suolo pubblico.
2. Gli esecutori dei lavori sono tenuti all'apposizione dei segnali e all'uso delle cautele atte a impedire il danneggiamento dei passanti, evitando qualunque forma di esalazione dannosa o imbrattamento alcuno.
3. I rottami, i calcinacci ed ogni altra materia proveniente dai lavori, non potranno essere lasciati sulla pubblica via ma dovranno essere rimossi in modo da ridurre il più possibile il polverio ed essere trasportati nei luoghi di scarico autorizzati.
4. La violazione dei precetti di cui al precedente comma 1, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 100,00 ad € 300,00;

5. La violazione del precetto di cui ai precedenti comma 2 e 3, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 150,00 ad € 450,00.

Art. 13 - Pulizia di anditi, vetrine, negozi ed ingressi

1. Ai proprietari o ai gestori delle attività commerciali, anche nei periodi in cui l'esercizio non è in attività, è fatto obbligo di pulizia delle vetrine, soglie, ingressi, aree pubbliche concesse in uso e marciapiedi per tutto il fronte dell'esercizio al fine di garantire l'adeguato decoro all'area. In caso di mancanza del marciapiede l'area da tenere pulita si estende non oltre un metro dal limite del fronte dell'esercizio. In caso di presenza di marciapiede l'obbligo si intende limitato a non oltre 2 metri dal limite del fronte dell'esercizio.
2. Le operazioni di pulizia degli anditi, delle vetrine, delle soglie, degli ingressi e dei marciapiedi antistanti i negozi o le abitazioni devono essere effettuate senza recare intralcio alla circolazione ed evitando qualsiasi pericolo e fastidio per la cittadinanza.
3. La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 100,00 a € 300,00.

Art. 14 - Ornamento dei fabbricati

1. Tutti gli oggetti di ornamento posti sulle finestre e sui balconi, come vasi da fiori e piante, gabbie da uccelli, sostegni per ombrelloni e tende da sole, devono essere assicurati in modo da evitare cadute che possano causare pericolo o danno a persone o cose.
2. Durante l'innaffiamiento di fiori o piante e la manutenzione degli oggetti di cui sopra, è fatto obbligo di evitare cadute d'acqua o altro sul suolo pubblico o sui muri; dovranno pertanto essere adottate le necessarie precauzioni da parte degli interessati.
3. E' vietato esporre, distendere ed appendere biancheria o panni fuori da finestre, terrazzi o poggiali prospicienti vie pubbliche e luoghi aperti al pubblico, posti all'interno del centro storico così come delimitato dal vigente P.G.T. nonché sulle parti delle stesse strade non incluse nella suddetta delimitazione.
4. La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 50,00 ad € 150,00.

Art. 15 - Insegne, mezzi pubblicitari, targhe, tende da sole e simili

1. Nei provvedimenti di autorizzazione per l'esposizione di insegne, mezzi pubblicitari, targhe, tende da sole e simili, oltre all'applicazione delle disposizioni contenute nel regolamento sui dehors, nel regolamento edilizio, nel Codice della Strada, nel regolamento C.O.S.A.P., nel regolamento sulla

pubblicità e negli altri regolamenti vigenti in materia, il competente ufficio comunale terrà conto anche delle puntuali esigenze artistiche ed estetiche e potrà prescrivere, inoltre, determinati tipi di attrezzature e vincolare il titolare alla manutenzione ed al decoro dell'insieme.

2. Fatte salve le disposizioni previste dal regolamento sui dehors rispetto alle installazioni da parte degli operatori del commercio e dei servizi e dal regolamento edilizio relativamente alle modalità di realizzazione e di ottenimento della prescritta autorizzazione, chiunque espone insegne, mezzi pubblicitari, targhe, tende da sole e simili ha l'obbligo di mantenerli puliti e in buono stato di conservazione.
3. La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 50,00 ad € 150,00.

Art. 16 - Festoni e luminarie

1. Sui fabbricati la collocazione di addobbi, festoni, luminarie e simili, è ammesso solo a seguito di conforme permesso rilasciato dal competente ufficio. Sono fatte salve le esposizioni nel periodo natalizio, dal 1 dicembre al 10 gennaio, ovvero in occasione di cerimonie o ricorrenze, civili e/o religiose, per il solo periodo corrispondente all'evento.
2. La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 150,00 ad € 450,00 e l'obbligo per il trasgressore o l'obbligato in solido di rimuovere le installazioni abusive.

Art. 17 - Affissioni, manifesti e scritte sul patrimonio pubblico e privato

1. Salvo quanto espressamente disposto dal vigente Codice della Strada, dalle leggi e dai regolamenti vigenti, è vietato:
 - a. disegnare, imbrattare, ovvero incidere sui muri esterni, sulle porte e sugli infissi esterni, scritti segni o figure, salva espressa autorizzazione in deroga, come pure modificare, danneggiare, deturpare, insudiciare, macchiare, tingere i muri degli edifici pubblici e privati, le panchine, i marciapiedi, i parapetti dei ponti, gli alberi, i pali dell'illuminazione pubblica, le targhe con la denominazione delle vie od i numeri civici dei fabbricati e qualsiasi altro manufatto od oggetto d'arredo urbano;
 - b. collocare su pali dell'illuminazione pubblica, paline semaforiche, alberi o altri manufatti pubblici o privati, volantini, locandine, manifesti contenenti messaggi di qualunque genere, salvi i casi di esplicita autorizzazione come specificato ai commi 3, 4 e 5;
 - c. effettuare affissioni fuori dai luoghi a ciò destinati dall'Autorità Comunale;

- d. stracciare, sporcare, alterare i manifesti e gli avvisi pubblici e danneggiare i quadri e le bacheche adibiti all'affissione;
 - e. distribuire o riporre sui veicoli in sosta manifesti, opuscoli, foglietti ed altro materiale pubblicitario, informativo o divulgativo in genere fatto salvo i casi in cui vi è stata esplicita autorizzazione da parte dei competenti uffici comunali.
2. I proprietari degli edifici interessati da scritte, disegni o iscrizioni, inerenti la persona, l'ordine pubblico, la religione, di stampo o carattere politico, hanno l'obbligo di rimuoverli entro il termine di giorni trenta, decorsi i quali provvederà il Comune attraverso atti del responsabile del servizio a spese degli stessi proprietari.
 3. Previa apposita autorizzazione da parte del competente ufficio comunale e limitatamente al periodo di effettiva presenza sul territorio comunale, è consentita l'apposizione di cartelli pubblicitari sui sostegni delle tabelle per le pubbliche affissioni relative alle imprese dello spettacolo viaggiante.
 4. In occasione di pubbliche manifestazioni per le quali, in relazione alla provenienza dei partecipanti, si renda necessario prevedere delle indicazioni di avvio al luogo di svolgimento delle stesse, è possibile, previa apposita autorizzazione da parte del competente ufficio comunale, affiggere su sostegni della segnaletica stradale o ai sostegni della pubblica illuminazione, avvisi aventi un formato non superiore al modello A3 che riportino una indicazione per raggiungere il luogo di svolgimento della manifestazione.
 5. Fatte salve le norme vigenti in materia di pubblicità, possono essere consentite le esposizioni di cartelli, insegne o altre installazioni pubblicitarie di modeste dimensioni ed a carattere provvisorio negli spazi esterni le attività commerciali/direzionali, limitatamente al tempo di apertura dell'attività stessa, previo ottenimento del parere favorevole della Commissione per il Paesaggio in merito alla tipologia ed alla collocazione dei medesimi elementi.
 6. Nei casi di cui ai precedenti commi 3 e 4, il soggetto autorizzato ha l'obbligo di rimuovere dette installazioni al termine della manifestazione o entro il termine indicato nell'autorizzazione comunale.
 7. La violazione a quanto previsto dal precedente comma 1, lettera a. comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 150,00 a € 450,00.
 8. La violazione a quanto previsto dal precedente comma 1, lettere b., c., d., e., comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 100,00 a € 300,00.
 9. Le sanzioni, per le violazioni delle disposizioni di cui alle lettere c., d. ed e. sono a carico del trasgressore e, in solido, del committente e si applicano per ogni installazione abusiva o punto di distribuzione.
 10. La violazione a quanto disposto dai precedenti commi 2, 5 e 6 comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da € 150,00 a € 450,00.

11. Ai trasgressori, oltre alla sanzione amministrativa, è fatto carico di provvedere, a proprie spese, all'immediata nettezza del suolo pubblico o di qualunque altro manufatto pubblico ed al completo ripristino dei luoghi o cose.

Art. 18 - Cura delle aree verdi private

1. I conduttori di stabili od aree prospicienti la pubblica via hanno l'obbligo di tenere regolate le siepi in modo da non restringere e danneggiare le strade e di recidere i rami delle piante che si protendono oltre limite di proprietà.
2. I proprietari hanno l'obbligo di provvedere ad estirpare l'erba lungo il fronte delle proprie case, lungo i relativi muri di cinta, fino a confine tra il marciapiede e la carreggiata o per lo spazio di almeno un metro dal filo del muro dove non esistono i marciapiedi. Devono altresì assicurare che fronde, rami, arbusti non debordino sulla sede stradale ad altezza inferiore a 5 metri.
3. I proprietari hanno l'obbligo altresì di tenere pulita il suolo pubblico interessato dalla caduta di foglie, aghi e altre parti delle piante aggettanti sulla pubblica via.
4. Fatte salve le norme per l'edificazione previste dalle N.T. del P.G.T. vigente e/o del regolamento edilizio, negli spazi visibili dai luoghi pubblici è vietato costruire, realizzati con materiali di risulta, reticolati e simili, con caratteristiche di stabilità o in precario, baracche di qualsiasi specie, ricoveri per animali, recinzioni trasparenti e non trasparenti.
5. Per la cura di orti e aree verdi nelle aree abitate è vietato l'uso di letame, concimi ed altro, quando provochino inconvenienti igienici, come addensamenti di insetti o esalazioni maleodoranti o comunque moleste per il vicinato.
6. I proprietari privati di aree verdi confinanti con luoghi pubblici o da essi visibili o comunque collocate in area abitata hanno l'obbligo di mantenerle in condizioni decorose e di provvedere al periodico taglio dell'erba affinché sia assicurato l'igiene e il decoro. La disposizione vale anche per il verde condominiale.
7. La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 100,00 ad € 300,00.

Art. 19 - Sgombero della neve e delle formazioni di ghiaccio

1. I proprietari e gli inquilini di case, gli amministratori di condominio, gli esercenti dei negozi, dei laboratori e dei pubblici esercizi hanno l'obbligo, per tutta la lunghezza dei loro stabili, di provvedere allo sgombero della neve e del ghiaccio sul marciapiede e per la parte di marciapiede d'accesso dalla strada alle abitazioni, ai negozi, laboratori, pubblici esercizi ed agli altri edifici o dalla sede stradale fino agli accessi predetti.

2. I soggetti di cui al comma precedente dovranno provvedere all'abbattimento dei blocchi di ghiaccio nel caso di formazioni sui cornicioni degli edifici o su altri punti dei fabbricati sovrastanti il suolo pubblico o il suolo soggetto al pubblico transito.
3. In caso di abbondanti nevicate il responsabile del servizio competente potrà ordinare lo sgombero della neve dai tetti, dai terrazzi e dai balconi.
4. Ai proprietari di piante i cui rami aggettano direttamente su aree di pubblico passaggio è altresì fatto obbligo di provvedere tempestivamente all'asportazione della neve ivi depositata.
5. In tutti i casi la neve deve essere ammassata ai margini della carreggiata avendo cura di non ostruire il libero passaggio dei veicoli, mentre è vietato gettare o spargere acqua che possa gelare; in caso di disponibilità di proprie aree non edificate, la neve posta in corrispondenza dei relativi accessi deve essere depositata presso dette aree.
6. E' fatto obbligo ai proprietari o amministratori o conduttori di edifici a qualunque scopo destinati, di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo con transennamenti opportunamente disposti.
7. La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 100,00 ad € 300,00.

Titolo V

SANZIONI E NORME FINALI

Art. 20 - Richiamo al regolamento sul procedimento sanzionatorio.

1. Per le violazioni al presente regolamento, ferme restando le sanzioni indicate nei singoli articoli precedenti, si applica la procedura di cui al vigente regolamento sul procedimento sanzionatorio.
2. Quando le norme del presente regolamento dispongono che oltre ad una sanzione amministrativa pecuniaria vi sia l'obbligo di cessare un'attività od un comportamento o la rimessa in pristino dei luoghi ne deve essere fatta menzione sul verbale di accertamento e contestazione della violazione.
3. Detti obblighi, quando le circostanze lo esigono, devono essere adempiuti immediatamente, altrimenti l'inizio dell'esecuzione deve avvenire nei termini indicati nel verbale di accertamento o dalla sua notificazione. L'esecuzione avviene sotto il controllo dell'Ufficio o Comando da cui dipende l'accertatore.
4. Quando il trasgressore non esegue il suo obbligo in applicazione e nei termini di cui sopra, si provvede d'ufficio all'esecuzione dell'obbligo stesso. In tal caso le spese eventualmente sostenute per l'esecuzione sono a carico del trasgressore e degli altri obbligati.

Art. 21 - Pagamento immediato

1. Il trasgressore non è ammesso al pagamento delle sanzioni previste dal presente Regolamento in via breve direttamente a mano dell'agente accertatore, ad eccezione dei cittadini stranieri non residenti nel territorio italiano.
2. Per essi l'agente accertatore provvederà all'immediato rilascio della relativa quietanza di pagamento.

Art. 22 – Abrogazioni

1. Con l'approvazione del presente regolamento s'intendono abrogate le norme regolamentari disciplinanti le stesse materie ovvero, nell'ambito della stessa materie, le stesse ipotesi che risultano incompatibili.

Art. 23 - Rinvio a norme sopravvenute

1. Le disposizioni del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti, statali o regionali.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopra ordinata.
3. Per quanto non espressamente previsto e/o completamente disciplinato dal presente regolamento, si rimanda alla regolamentazione specifica vigente.

Art. 24 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio on line del Comune della deliberazione di approvazione, ai sensi dell'art.134, comma 3, del Testo Unico degli Enti Locali D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.